

4.

ALLEGATO AL RESOCONTO DELLA SEDUTA DEL 7 NOVEMBRE 1983

## RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

<b>INDICE</b>		PAG.
<p><b>BERSELLI:</b> Sull'opportunità di inviare un rappresentante del Governo a Zonder Water (Sud Africa) in occasione della cerimonia che annualmente si svolge presso il cimitero dei prigionieri di guerra (4-00361) (risponde <b>RAFFAELLI</b>, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>).</p>	45	<p>cio (4-00143) (risponde <b>SCALFARO</b>, <i>Ministro dell'interno</i>). 47</p>
<p><b>BOCCHI:</b> Per la sollecita definizione della pratica di pensione di guerra a favore di Nando Abbati residente a Soragna (Parma) (4-00680) (risponde <b>RAVAGLIA</b>, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>).</p>	46	<p><b>CANNELONGA:</b> Sullo stato della pratica di pensione di guerra di Michele Bisceglia di Manfredonia (Foggia) (4-00164) (risponde <b>RAVAGLIA</b>, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>). 48</p>
<p><b>BOCCHI:</b> Per la definizione del ricorso per pensione di guerra inoltrato da Roberto Bondani di Santa Maria del Piano (Parma) (4-00685) (risponde <b>RAVAGLIA</b>, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>).</p>	46	<p><b>CRUCIANELLI:</b> Sui temi di ricerca affidati ai frequentatori della 35<sup>a</sup> sessione del centro alti studi per la difesa (4-00054) (risponde <b>SPADOLINI</b>, <i>Ministro della difesa</i>). 48</p>
<p><b>CALVANESE:</b> Sulla richiesta alla giunta provinciale di Salerno, di alcuni cittadini del comune di Fisciano (Salerno), di avvalersi del disposto dell'articolo 225 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, al fine di promuovere l'azione del comune contro il sindaco e un amministratore comunale di Fisciano imputati per interesse privato in atto d'uffi-</p>	46	<p><b>DEL DONNO:</b> Sullo stato della pratica di reversibilità della pensione di guerra a favore di Domenico Lopez, nato a Carapelle (Foggia) (4-00543) (risponde <b>RAVAGLIA</b>, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>). 49</p>
		<p><b>FRANCHI FRANCO:</b> Per la concessione della reversibilità della pensione privilegiata di guerra di Alvaro Cristiani di Castelfranco di Sotto (Pisa) (4-00264) (risponde <b>RAVAGLIA</b>, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>). 49</p>
		<p><b>MACIS:</b> Sulla corresponsione ai vice pretori onorari dell'indennità istituita con l'articolo 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27 (4-00513) (ri-</p>

## IX LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 NOVEMBRE 1983

	PAG.		PAG.
sponde MARTINAZZOLI, <i>Ministro di grazia e giustizia</i> ).	49	SOSPURI: Per l'esame dei ricorsi prodotti da Attilio Miletta di Pescara attualmente giacenti presso la procura generale della Corte dei conti (4-00229) (risponde RAVAGLIA, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i> ).	54
MATTEOLI: Sui motivi per i quali il signor Viviano Malanima, di Rosignano Marittimo (Livorno), non è stato ancora chiamato a visita medica, sollecitata dal 1980 (4-00358) (risponde RAVAGLIA, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i> ).	50	SOSPURI: Sui motivi per i quali il Banco di Roma ha deciso di trasferire lo sportello bancario di Torre Annunziata a Pozzuoli (Napoli) (4-00458) (risponde GORIA, <i>Ministro del tesoro</i> ).	54
PARLATO: Sulla politica discriminatoria attuata dal Banco di Napoli nei confronti dei rappresentanti politici del MSI-destra nazionale (4-00244) (risponde GORIA, <i>Ministro del tesoro</i> ).	50	SOSPURI: Sullo stato della pratica di pensione di guerra a favore di Giuseppe Granata di Crecchio (Chieti) (4-00647) (risponde RAVAGLIA, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i> ).	55
PELLEGATTA: Per il conferimento della pensione definitiva di reversibilità a Iole Bonzanini, vedova di Eugenio Paleari di Busto Arsizio (Varese) (4-00644) (risponde MANFREDI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i> ).	51	TASSI: Per la definizione della pratica di liquidazione dell'indennità di anzianità e del trattamento di quiescenza a favore di Sergio Metti di Piacenza (4-00489) (risponde MANFREDI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i> ).	55
ROSSINO: Sulla mancata adozione di provvedimenti a carico di Giuseppe La Licata, di funzionari dell'ANIC di Ragusa e S. Donato Milanese (Milano), e di funzionari dell'INSCM di Pozzallo (Ragusa), anche in relazione agli esposti presentati contro gli stessi da Salvatore Minardi (4-00206) (risponde MARTINAZZOLI, <i>Ministro di grazia e giustizia</i> ).	51	TRAMARIN: Sui motivi del mancato rinnovo del porto d'armi uso caccia del signor Silvio Giroto abitante a Venezia (4-00154) (risponde SCALFARO, <i>Ministro dell'interno</i> ).	56
SOSPURI: Sulla sentenza della Corte costituzionale con la quale viene dichiarata l'illegittimità dell'articolo 6 della legge 9 ottobre 1971, n. 824, nella parte in cui non indica con quali mezzi gli enti locali faranno fronte agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 4 della legge n. 336 del 1970, concernente benefici a favore dei dipendenti <i>ex combattenti</i> (4-00193) (risponde GORIA, <i>Ministro del tesoro</i> ).	52	TRANTINO: Sulle procedure di esproprio del consorzio di Ragusa per la area di sviluppo industriale ai fini della realizzazione dell'agglomerato Modica-Pozzallo (Ragusa) (4-00239) (risponde SCALFARO, <i>Ministro dell'interno</i> ).	56
SOSPURI: Sulle somme introitate dallo Stato in base alla legge 29 aprile 1976, n. 177, e sul mancato utilizzo di tali somme per la perequazione delle pensioni degli statali (4-00209) e (4-00215) (risponde GORIA, <i>Ministro del tesoro</i> ).	53	TREMAGLIA: Sullo stato della pratica di pensione di guerra di Efsio Piddu (4-00009) (risponde RAVAGLIA, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i> ).	57
		VIRGILI: Per la sollecita definizione della pratica di reversibilità della pensione di guerra a favore di Fortunata Zancanella di Pressano di Lavis (Trento) (4-00250) (risponde RAVAGLIA, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i> ).	58

BERSELLI. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere:

se sia al corrente che tutti gli anni nella prima domenica di novembre si tiene a Zonder Woter (Sud Africa) presso il cimitero dei prigionieri di guerra una cerimonia cui partecipano le maggiori autorità locali e moltissimi italiani colà residenti;

perché il nostro Governo non abbia mai ritenuto di inviare un proprio rappresentante e se in occasione della prossima cerimonia fissata, come già detto, per la prima domenica di novembre, non si ritenga di provvedere urgentemente in tal senso;

se sia altresì al corrente che a Johannesburg, con i fondi messi a disposizione della locale comunità italiana, sta sorgendo un importante complesso immobiliare che prevede 300 posti letto per ospitare i nostri connazionali anziani e che verrà chiamato «Villa Serena»;

se non ritenga di prendere contatto con i promotori di tale iniziativa per assicurare loro almeno la presenza di un rappresentante del Governo italiano in occasione della inaugurazione della predetta casa di riposo. (4-00361)

RISPOSTA. — *Il Governo è perfettamente al corrente della cerimonia commemorativa dei caduti italiani che si svolge ogni anno, nella prima domenica di novembre, presso il cimitero di Zonder Woter in Sud Africa e, doverosamente, riconnette alla stessa grande importanza. A tale cerimo-*

*nia, infatti, in rappresentanza del Governo italiano, hanno sempre preso parte l'ambasciatore d'Italia in Sud Africa o, in caso di sua assenza, l'incaricato d'affari, nonché il nostro console generale a Johannesburg.*

*A titolo puramente esemplificativo e limitandosi agli ultimi tre anni, il Governo può ricordare che la cerimonia in questione è stata presenziata dall'ambasciatore italiano a Pretoria nel 1980 e 1981, e dall'incaricato d'affari nel 1982. In tutte e tre le occasioni, secondo la tradizione, sono state deposte corone di fiori ed il nostro rappresentante diplomatico ha rivolto ai connazionali presenti un discorso commemorativo.*

*Analogo programma è già previsto per la cerimonia del novembre 1983, alla quale il Governo sarà rappresentato, come di consueto, dall'ambasciatore in Sud Africa accompagnato dal console generale d'Italia in Johannesburg. Il progetto di costruire a Johannesburg una casa di riposo per connazionali anziani è anch'esso noto al Ministero degli esteri.*

*Il complesso immobiliare a ciò destinato sta sorgendo a Johannesburg su un terreno di 21 mila metri quadrati messo a disposizione dal municipio di quella città ed è il risultato degli sforzi intrapresi da alcuni esponenti più attivi della nostra collettività che sono riusciti a mobilitare le risorse necessarie alla realizzazione del progetto.*

*Per raggiungere i loro obiettivi i patrocinatori della iniziativa hanno affidato ad un ente appositamente costituito, l'EICA (Ente italiano casa anziani), il compito di promuovere una raccolta di fondi tramite varie*

manifestazioni che hanno ottenuto l'adesione delle nostre autorità diplomatico-consolari, come ne è per altro riprova l'accettazione da parte del nostro ambasciatore a Pretoria della carica di presidente onorario dell'ente in parola. Considerato il carattere benemerito dell'iniziativa, non si ravvisano motivi ostativi alla partecipazione di un rappresentante italiano alla cerimonia d'inaugurazione del complesso, prevista a giugno del 1984, in quanto essa rappresenterà il coronamento degli sforzi fatti dalla collettività italiana in Sud Africa onde assicurare una sistemazione dignitosa ai connazionali anziani.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: RAFFAELLI.

BOCCHI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere se e quando sarà definita la pratica relativa alla pensione di Nando Abbati, nato a Busseto (Parma) il 21 novembre 1922 e residente a Soragna (Parma) in frazione Castellina.

In data 22 giugno 1971 Nando Abbati è stato sottoposto a visita dalla commissione medica pensioni di guerra di Bologna con posizione n. 9049507. Da allora l'interessato non ha avuto alcuna comunicazione in merito.

Le particolari condizioni di Nando Abbati sollecitano il disbrigo della pratica stessa.

L'interrogante fa presente che detta pratica fu oggetto di una sua precedente interrogazione (n. 4-19420) del 23 marzo 1983, senza avere avuto alcuna risposta da parte del Ministro. (4-00680)

RISPOSTA. — *La pratica di pensione di guerra n. 9049507, concernente il signor Nando Abbati, risulta definita in seguito alla visita medica collegiale cui accenna l'interrogante. Infatti, con decreto ministeriale del 28 dicembre 1971, n. 2487003, al predetto è stato negato diritto a trattamento pensionistico per le denunciate affezioni reumatica e cardiaca, perché non riscon-*

*trate in sede dei surriferiti accertamenti sanitari. Con lo stesso provvedimento, inoltre, non sono ammesse a pensione le infermità: artrosi cervico-lombo-sacrale, scapolo omerale e dei goti ed esiti di gastresezione per ulcera duodenale, perché non dipendenti da causa di servizio di guerra. Detto decreto ministeriale è stato regolarmente notificato allo stesso interessato, per il tramite del comune di Soragna, l'11 febbraio 1972.*

*Da accertamenti effettuati presso la Procura generale della Corte dei conti è risultato che, contro il provvedimento di diniego sopra specificato, il signor Abbati ha presentato ricorso giurisdizionale n. 8420744, ricorso che risulta, tuttora, in attesa di essere assegnato al magistrato per la trattazione. In attesa della definizione del suddetto ricorso, nessun ulteriore provvedimento può essere adottato da questa amministrazione.*

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: RAVAGLIA.

BOCCHI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere se e quando sarà definita la pratica relativa al ricorso per pensione di guerra n. 661/RI-GE presentato da Roberto Bondani, residente a Santa Maria del Piano (Parma).

In data 31 marzo 1981 il Ministero del tesoro comunicava a Roberto Bondani che «si era provveduto a trasmettere gli atti relativi al comitato di liquidazione delle pensioni di guerra ai sensi dell'articolo 115 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915. Per formulare al Ministro del tesoro la definizione del ricorso stesso». Da allora l'interessato non ha avuto alcuna comunicazione in merito.

Per conoscere quali iniziative il Ministro ha inteso prendere perché l'iter del ricorso si concluda in tempo assai breve.

L'interrogante fa presente che detta pratica fu oggetto di una sua precedente interrogazione (n. 4-19415) del 23 marzo 1983, senza alcuna risposta. (4-00685)

**RISPOSTA.** — *Con determinazione direttoriale del 13 settembre 1979, n. 2643895/Z, al signor Roberto Bondani venne negato diritto a trattamento pensionistico di guerra per non constatazione, entro i termini tassativamente stabiliti dall'articolo 89 della legge 18 marzo 1968, n. 313, dell'infermità: insufficienza mitralica in arteriomiosclerosi, modesta ipertensione arteriosa.*

*Contro la surriferita determinazione direttoriale, l'interessato presentò ai sensi dell'articolo 115 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come accennato dall'interrogante, ricorso gerarchico n. 66181/RI-GE a seguito del quale si è proceduto alla revisione della pratica pensionistica relativa al predetto ricorrente.*

*In tale sede, però, non sono emersi elementi idonei alla revoca o alla modifica del provvedimento impugnato.*

*Pertanto, con decreto ministeriale dell'8 luglio 1983, n. 031290/RI-GE — adottato in conformità del parere formulato, ai sensi dell'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, dal comitato di liquidazione delle pensioni di guerra, costituito in sezione speciale, nell'adunanza collegiale del 20 aprile 1983 — è stato respinto il ricorso gerarchico presentato dal signor Bondani contro la determinazione direttoriale di cui sopra è cenno.*

*Il surriferito decreto ministeriale è stato trasmesso, sotto la stessa data dell'8 luglio 1983, al comune di Lesignano dei Bagni per la notifica alla parte interessata.*

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: RAVAGLIA.

**CALVANESE E AULETA.** — *Al Ministro dell'interno. — Per sapere — premesso:*

*che il sindaco del comune di Fisciano (Salerno) è stato rinviato a giudizio insieme ad un consigliere comunale dello stesso comune, dal sostituto procuratore della Repubblica di Salerno, per interesse privato in atto d'ufficio;*

*che il dibattimento è fissato per il 20 settembre 1983 preso la terza sezione penale del tribunale di Salerno;*

*che il comune di Fisciano non si è costituito parte civile nel procedimento contro il sindaco e il consigliere comunale;*

*che alcuni cittadini elettori del comune di Fisciano in data 8 agosto 1983 hanno chiesto alla giunta provinciale amministrativa presso la prefettura di Salerno di avvalersi del disposto dell'articolo 225 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, al fine di promuovere l'azione del comune contro i due imputati;*

*se la giunta provinciale amministrativa presso la prefettura di Salerno è stata convocata per esaminare l'istanza dei cittadini del comune di Fisciano e quali sono state le decisioni da essa adottate. (4-00143)*

**RISPOSTA.** — *La giunta provinciale amministrativa di Salerno ha esaminato, nelle sedute del 14 e 20 settembre 1983, due istanze, rispettivamente in data 21 marzo e 8 agosto 1983, con le quali tre cittadini, elettori e contribuenti, di Fisciano avevano chiesto di essere autorizzati a costituirsi parte civile — nell'inerzia dell'amministrazione comunale — nei procedimenti penali, a carico dell'ex sindaco e di un ex assessore comunale di Fisciano, il primo per i reati di cui agli articoli 81, 476 e 479 del codice penale e l'altro per il reato ex articolo 324. Conformandosi al parere contrario espresso — a termini di legge — dal consiglio comunale, detto consesso ha negato in entrambi i casi la richiesta autorizzazione.*

*I due provvedimenti sono stati motivati con la mancata indicazione da parte degli istanti di elementi idonei ad individuare i diritti o gli stessi interessi pubblici che con l'azione surrogatoria si intendevano far valere; accertamento cui è specificamente finalizzato l'intervento dell'organo tutorio, dato che soltanto la sussistenza di siffatto presupposto può giustificare l'interferenza nell'autonomia dell'ente, che si realizza con la surrogazione popolare nelle azioni spettanti al comune. Si soggiunge, comunque,*

che mentre il primo procedimento è tuttora pendente presso il tribunale di Salerno, quello per il reato di cui all'articolo 324 del codice penale è stato definito nell'udienza del 20 settembre 1983 con l'assoluzione degli imputati con formula piena.

Il Ministro dell'interno: SCALFARO.

CANNELONGA. — Al Ministro del tesoro. — Per conoscere quali motivi ritardano la pratica della pensione di guerra di Michele Bisceglia, nato a Monte Sant'Angelo il 22 giugno 1920 e residente a Manfredonia. (4-00164)

RISPOSTA. — La pratica di pensione di guerra concernente il signor Michele Bisceglia venne a suo tempo definita, da questa amministrazione, con decreto ministeriale del 14 aprile 1967, n. 2250017, con il quale venne negato il diritto a pensione per non dipendenza da causa di servizio di guerra dell'infermità: epididimite bilaterale di sospetta tbc. Contro tale provvedimento, l'interessato presentò alla Corte dei conti ricorso giurisdizionale n. 732829.

Da notizie assunte, nelle vie brevi, presso la Corte dei conti sembra che il ricorso di cui sopra sia stato accolto e la relativa decisione n. 118043, emessa dalla seconda sezione giurisdizionale nell'udienza tenuta il 23 giugno 1983, sarà, quanto prima, notificata all'interessato nelle forme di legge. Si assicura che, appena la Corte dei conti avrà restituito a questa amministrazione il fascicolo relativo al signor Bisceglia e fatto conoscere le proprie decisioni in ordine al gravame in questione, verranno adottati, con ogni possibile sollecitudine, i conseguenti provvedimenti nei riguardi del predetto ricorrente.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: RAVAGLIA.

CRUCIANELLI. — Al Ministro della difesa. — Per sapere - in relazione ad alcuni

rapidi accenni con cui il capo di stato maggiore della difesa, generale Santini, ha indicato i temi oggetto della prossima XXXV sessione del Centro alti studi per la difesa (intervento del 29 giugno 1983, a chiusura della XXXIV sessione del CASD) - quali saranno i temi di ricerca affidati ai frequentatori della stessa XXXV sessione, e con quali criteri si sia pervenuti alla loro definizione. (4-00054)

RISPOSTA. — I temi di studio assegnati alla trentacinquesima sessione del CASD (Centro alti studi per la difesa) sono riportati nell'elenco che segue. Detti temi, ciascuno dei quali consentirà, per altro, di acquisire, in prospettiva, risultati concreti e utili per l'Amministrazione della difesa, sono stati prescelti, tra quelli approntati, per la loro originalità ed attualità e per lo spiccato carattere militare interforze; essi presentano, inoltre, connessioni interministeriali tali da stimolare e valorizzare l'apporto di pensiero dei frequentatori civili.

Si tratta, in sostanza, di una gamma di temi concettualmente e strutturalmente adatti per una approfondita ricerca e per una trattazione collegiale ed organica, adeguata all'alto livello dell'istituto.

Tema 1. - La dottrina air land battle - ufficialmente presentata come nuova normativa intesa a superare la paralisi della risposta flessibile e ad elevare la soglia nucleare - si pone, di fatto, come un rilancio degli armamenti classici e, in particolare, del convenzionale sofisticato. Individuare le implicazioni di carattere politico, operativo, tecnologico, finanziario di tale concezione con particolare riferimento alla situazione italiana ed ai rapporti tra i membri dell'Alleanza atlantica.

Tema n. 2. - Comandante e/o manager. Il dilemma di identità del capo moderno sembra sostanziarsi in questa alternativa o integrazione che talvolta può presentare antinomie. Esaminare la problematica ed individuare lineamenti programmatici in-

terforze che possano costituire premessa a sviluppi particolareggiati nel settore.

Tema n. 3. - *Pacifismo, neutralismo, antinuclearismo: esaminare origine, sviluppo e prospettive e individuare i riflessi sulla nostra politica di difesa.*

Tema n. 4. - *Un polo economico di dimensioni intercontinentali, costituito dai paesi della regione Asia-Pacifico, potrebbe diventare in un non lontano futuro il cuore dell'economia mondiale. Studiare il possibile evento nei suoi aspetti politico-strategico-economici e delineare i riflessi sull'Occidente in generale e sull'Europa in particolare.*

Il Ministro della difesa: SPADOLINI.

DEL DONNO. — *Al Ministro del tesoro. — Per sapere - premesso che l'interrogante è già intervenuto sul caso - a che punto è la pratica di reversibilità di pensione a favore di Domenico Lopez nato a Carapelle (Foggia) il 24 novembre 1911.*

La pratica, della Direzione provinciale del tesoro di Foggia, è stata trasmessa il 18 gennaio 1982 con protocollo n. 27329. (4-00543)

RISPOSTA. — *Con determinazione direttoriale del 6 luglio 1983, n. 1344941, al signor Domenico Lopes (e non Lopez) è stata concessa, in qualità di orfano maggiorenne inabile dell'ex militare Micheleantonio, pensione indiretta a decorrere dal 1° dicembre 1981, primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda. In aggiunta al cennato trattamento, al predetto sono stati concessi, inoltre, i maggiori benefici di legge previsti per i casi di orfani maggiorenni inabili in stato di disagio economico.*

La suindicata determinazione direttoriale, approvata dal comitato di liquidazione delle pensioni di guerra nell'adunanza collegiale del 28 luglio 1983, è stata trasmessa, con il relativo ruolo di iscrizione n. 1053935, alla competente direzione provinciale del Tesoro di Foggia con elenco dell'8

ottobre 1983, n. 22, per la corresponsione degli assegni spettanti al signor Lopes.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: RAVAGLIA.

FRANCHI FRANCO. — *Al Ministro del tesoro. — Per conoscere i motivi per i quali la pratica di reversibilità della pensione privilegiata di guerra di Cristiani Alvaro di Castelfranco di Sotto (Pisa), orfano di Cristiani Luca e della deceduta Guerri Luisa (n. libretto 1192741), non è stata ancora evasa.* (4-00264)

RISPOSTA. — *Nei riguardi del signor Alvaro Cristiani è stata emessa, in data 15 aprile 1983, determinazione direttoriale n. 1338081. Con il cennato provvedimento, all'interessato è stata concessa, in qualità di orfano maggiorenne inabile dell'ex militare Luca, pensione indiretta di guerra a decorrere dal 1° gennaio 1980, con riserva di eventuale concessione dei maggiori benefici di legge previsti per i casi di orfani maggiorenni inabili in stato di disagio economico, quando sarà stata acquisita agli atti la prescritta certificazione attestante la posizione reddituale, del predetto istante, relativa agli anni dal 1979 al 1982.*

La suindicata determinazione direttoriale, approvata dal comitato di liquidazione delle pensioni di guerra nella adunanza collegiale del 18 giugno 1983, è stata trasmessa, con il relativo ruolo di iscrizione n. 1192741, alla competente direzione provinciale del Tesoro di Pisa, per l'esecuzione, con elenco dell'8 ottobre 1983, n. 22.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: RAVAGLIA.

MACIS, VIOLANTE, GRANATI CARUSO, LANFRANCHI CORDIOLI E MOTETTA. — *Al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere:*

1) se l'indennità istituita con l'articolo 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, venga

corrisposta anche ai vice pretori onorari che svolgono funzioni giurisdizionali;

2) in caso di risposta negativa, le ragioni del diniego, tenuto conto che l'indennità è dovuta ai «magistrati ordinari», indipendentemente dalla natura del loro rapporto di servizio in considerazione degli oneri derivanti dallo svolgimento della loro attività. (4-00513)

**RISPOSTA.** — *La categoria dei magistrati onorari si differenzia da quella dei magistrati ordinari sotto molteplici aspetti, quali l'assunzione, la durata del rapporto, la carriera, le funzioni e il trattamento economico. Sotto quest'ultimo profilo, in particolare, si rileva che il vice presidente onorario non percepisce alcuna retribuzione; e ciò si spiega col carattere volontaristico dell'ufficio (il professionista dichiara inizialmente il proprio consenso e può rassegnare in qualunque momento le proprie dimissioni) e con la considerazione che comunque il vice presidente onorario continua a svolgere, senza alcuna limitazione, la propria attività professionale.*

*Si sottolinea inoltre che l'indennità prevista dall'articolo 3 della legge n. 27 del 1981 è legata all'effettiva presenza in servizio, e quindi ad una attività continuativa, quale certo non può essere quella dei vice pretori onorari, che si risolve in un numero limitato di udienze annuali e di provvedimenti giurisdizionali. Quando invece viene investito di un incarico di reggenza, il vice presidente onorario percepisce la stessa retribuzione spettante all'uditor giudiziario con funzioni, compresa l'indennità di cui all'articolo 3 della legge n. 27 del 1981; inoltre egli continua a svolgere la propria attività professionale, con il solo limite di non poter esercitare la professione forense davanti all'ufficio di cui è reggente.*

Il Ministro di grazia e giustizia:  
MARTINAZZOLI.

**MATTEOLI.** — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere perché il collegio medico legale

di Roma non ha chiamato a visita medica il signor Malanima Viviano, nato a Rosignano Marittimo il 5 marzo 1923, posizione n. 717125/225, nonostante lo stesso collegio sia stato sollecitato ad effettuare la visita dalla Procura generale della Corte dei conti fin dal lontano 30 settembre 1980.

(4-00358)

**RISPOSTA.** — *La pratica di pensione di guerra n. 1490597/D, concernente il signor Viviano Malanima, venne definita, da questa Amministrazione, con decreto ministeriale del 2 novembre 1966, n. 2214091. Con il cennato provvedimento, al predetto venne negato, in conformità anche del parere espresso dalla commissione medica superiore nella seduta del 26 marzo 1966, diritto a trattamento pensionistico per non classificabilità dei pregressi esiti di pleurite. Contro il surriferito provvedimento di diniego, il signor Malanima presentò ricorso giurisdizionale n. 717125, tuttora pendente presso la Corte dei conti. Da notizie assunte, nelle vie brevi, presso la Procura generale della citata corte è risultato che, per la definizione del cennato gravame, gli atti relativi al suindicato ricorrente sono stati trasmessi, sin dal 30 settembre 1980, al collegio medico-legale per un conclusivo parere tecnico-sanitario in ordine alla classificazione dell'infermità pleurica. Il suddetto parere non risulta ancora acquisito agli atti del magistrato, per cui non può procedersi alla definizione del ricorso.*

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: RAVAGLIA.

**PARLATO.** — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere:

*se ritenga lecito che un istituto bancario di tutto rilievo quale è il Banco di Napoli attui una politica discriminatoria nei confronti di un partito politico, escludendolo dal confronto con gli altri partiti, con il Governo e con l'istituto medesimo in ordine a scelte che riflettono il suo futuro,*



in occasione di un pubblico dibattito organizzato da esso Banco di Napoli;

se sia informato che infatti, il Banco di Napoli, il 22 giugno 1983, organizzò un convegno sul problema della sua ricapitalizzazione, aprendo un confronto al quale invitò a partecipare sia esponenti del Governo sia rappresentanti di tutti i partiti, ad esclusione del MSI-destra nazionale, in veste di relatori;

se giudichi soltanto poco educato il mancato riscontro al telegramma di protesta diretto al direttore generale dell'istituto il 1 giugno 1983 o se tale atteggiamento omissivo sia solo coerente con l'illegittima emarginazione di una forza politica rappresentata, con crescente consenso, in Parlamento ed aspetto della più generale arroganza che da qualche anno caratterizza il Banco di Napoli e la sua gestione quanto meno discutibile e non in linea con i suoi principi istituzionali;

se ritenga di intervenire perché in sede competente sia censurato l'atteggiamento discriminatorio del Banco di Napoli al quale non può essere consentito di pretendere una capitalizzazione derivante da tutti i contribuenti ma escludere i rappresentanti politici di una consistente parte di essi dal dibattito sulle stesse scelte. (4-00244)

**RISPOSTA.** — *Questo Ministero non ha mancato di interessare la Banca d'Italia in ordine all'episodio lamentato dall'interrogante. Si è, per altro, dovuto constatare che tale episodio, esulando dagli aspetti di rilevanza pubblicistica dell'attività creditizia, non può costituire oggetto di indagine da parte degli organi preposti istituzionalmente alla funzione di vigilanza.*

*Tale funzione invero si attua, nei confronti degli istituti di credito di diritto pubblico, secondo le norme contenute nel titolo V del regio decreto-legge 12 marzo 1935, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni (legge bancaria), con particolare riguardo alle materie espressamente indicate negli articoli 28, 31, 32, 35 e 39, nessuna delle quali concerne le attività aventi carattere spiccatamente promozionale o di stu-*

*dio lasciate alla discrezionale valutazione degli istituti medesimi.*

Il Ministro del tesoro: **GORIA.**

**PELLEGATTA.** — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere quali motivi ritardano la definizione della pratica del signor Paleari Eugenio dipendente del comune di Busto Arsizio deceduto in attività di servizio il 5 gennaio 1975; la vedova signora Bonzanini Iole non ha ancora ricevuto la pensione definitiva di reversibilità.

Il numero di posizione è: 2276372 CPDL Divisione 6/PI, una prima documentazione è stata inviata in data 1° settembre 1975 ed una seconda documentazione in data 29 febbraio 1979. (4-00644)

**RISPOSTA.** — *Alla signora Iole Bonzanini, in seguito alla morte del marito Eugenio Paleari, è stata conferita a decorrere dal 6 gennaio 1975, la pensione definitiva indiretta di 1.566.500 lire annue lorde, oltre l'indennità integrativa speciale di cui all'articolo 5 della legge 22 novembre 1962, n. 1646. Gli atti di conferimento e di pagamento della pensione sono stati spediti, rispettivamente, al comune di Busto Arsizio ed alla direzione provinciale del Tesoro di Varese sin dal luglio 1979.*

*Risulta, altresì, a questa Amministrazione che il sindaco del comune di Busto Arsizio, in data 10 agosto 1979, ha consegnato alla signora Bonzanini il decreto concessivo di pensione.*

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: **MANFREDI.**

**ROSSINO.** — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere - in ordine a quanto denunciato dal signor Salvatore Minardi in un esposto del 25 agosto 1981 al Presidente della Repubblica, a quanto dallo stesso dichiarato al comando nucleo polizia tributaria di Ragusa e a quanto successiva-

mente confermato in un esposto alla procura della Repubblica di Ragusa, contro il signor Giuseppe La Licata e contro funzionari dell'ANIC di Ragusa e di S. Donato Milanese e contro funzionari dell'INSICEM di Pozzello - quale sia il pensiero del Governo circa il fatto che l'indagine giudiziaria su fatti di estrema gravità, da tempo conclusa, non abbia, allo stato, avuto alcun esito e alcun conseguente provvedimento sia stato assunto. (4-00206)

*RISPOSTA.* — *Il procuratore generale della Repubblica di Catania ha riferito, nei limiti consentiti del rispetto del segreto istruttorio, quanto segue.*

*In base all'esposto e alla successiva denuncia presentata da certo Salvatore Minardi contro Giuseppe La Licata, imprenditore di Ragusa e legale rappresentante della società per azioni COMEL e contro i funzionari dell'ANIC (Società lavorazione prodotti chimici) di Ragusa e di San Donato Milanese, e a seguito di lunghe e complesse indagini svolte dal comando nucleo di polizia tributaria e dalle squadre di polizia giudiziaria dei carabinieri di Ragusa e di altri centri, nonché della istruttoria compiuta dal pretore, cui originariamente gli atti erano stati trasmessi per competenza, è stato iniziato procedimento penale contro il detto Giuseppe La Licata e Salvatore La Licata per furto e truffa aggravata continuati; contro Luigi Sabbato, funzionario della sede centrale dell'ANIC di San Donato Milanese; Guido Magnani, direttore dello stabilimento di Ragusa; Rosario Russo e Epifanio Falzone, dipendenti dell'ANIC, per concorso in truffa continuata aggravata; e contro Salvatore Fiore, altro dipendente dell'ANIC, per falsa testimonianza ed altri reati.*

*Rimangono ancora da accertare possibili responsabilità in ordine al reato di cui all'articolo 2621, numero uno del codice civile. I fatti addebitati agli imputati (i capi di imputazione specifici potranno essere formulati solo ad istruzione compiuta) traggono origine dai rapporti per lunghi anni intrattenuti dalla azienda di Ragusa con la COMEL società per azioni, per la*

*fornitura di quest'ultima della massima parte delle materie prime occorrenti al cementificio dell'ANIC di Ragusa, rapporti caratterizzati dal mancato rispetto delle regole di concorrenza fino a condizionare i rapporti della azienda con altri operatori economici, come il denunziante Minardi, sentitosi estromesso dal giro di affari che fa capo all'ANIC stessa. Gli atti sono stati trasmessi in data 29 giugno 1983 al giudice istruttore per la istruzione formale che si prevede lunga e assai complessa anche per la necessità di disporre numerose perizie tecnico-contabili.*

*Il Ministro di grazia e giustizia:  
MARTINAZZOLI.*

*SOSPIRI.* — *Al Ministro del tesoro. — Per conoscere - premesso che:*

*con sentenza n. 92 dell'8 giugno 1981 la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità del primo comma dell'articolo 6 della legge 9 ottobre 1971, n. 824;*

*successivamente, la Corte dei conti ha deliberato (30 gennaio 1982, n. 1222) l'illegittimità degli atti con i quali gli enti locali-datori di lavoro avevano concesso ai propri dipendenti i benefici previsti dalla legge n. 336 del 1970;*

*tutto ciò ha condotto alla sospensione della definizione delle pratiche in corso relative sia alla liquidazione delle pensioni, sia all'indennità di fine servizio, con immaginabile danno per i lavoratori collocati a riposo -*

*quali urgenti iniziative intenda assumere al fine di evitare il protrarsi nel tempo di tale grave situazione. (4-00193)*

*RISPOSTA.* — *La questione sollevata dall'interrogante è stata favorevolmente risolta dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, la quale, agli articoli 30-bis e 30-ter, ha previsto che ai dipendenti degli enti locali, ex combattenti, siano riconosciuti, ai fini del trattamento di pensione e di indennità di fine servizio, i benefici combattentistici.*

*Si ritiene, pertanto, che eventuali ritardi nella definizione delle pratiche siano imputabili esclusivamente ai tempi tecnici occorrenti alle singole gestioni per l'istruttoria delle domande di pensione.*

Il Ministro del tesoro: GORIA.

SOSPURI, ABBATANGELO E MARTINAT. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e del tesoro. — Per sapere quali motivi ritardano la pratica attuazione della legge 29 aprile 1976, n. 177, sul collegamento delle pensioni del settore pubblico alla dinamica delle retribuzioni, relativamente alla rivalutazione delle pensioni anteriori alla concessione dell'assegno perequativo o di indennità analoghe.*

(4-00209) (4-00215)

RISPOSTA. — *Con la legge n. 177 del 1976 è stato introdotto il sistema della perequazione automatica annuale delle pensioni del settore pubblico in sostituzione delle precedenti riliquidazioni periodiche, che comportavano tempi di attuazione notevolmente lunghi, dovendosi ricorrere a provvedimenti individuali da sottoporre all'approvazione degli organi di controllo.*

*La suindicata legge n. 177 del 1976, oltre ad introdurre il sistema di perequazione automatica annuale, ha disposto la concessione di miglioramenti ai titolari di pensione cessati dal servizio anteriormente al 1973, stabilendo che gli oneri previsti dalla stessa legge venissero compensati, sia pure non integralmente, con il maggior gettito contributivo derivante dall'aumento della ritenuta, in conto entrate tesoro, concordato con le organizzazioni sindacali.*

*La più elevata imposizione introdotta dal 1° gennaio 1976, che veniva a determinare una perdita economica per il personale in attività di servizio, fu compensata mediante la contropartita dell'aumento del 18 per cento della base pensionabile. Il maggior gettito, derivante dall'assoggettamento a contribuzione secondo le nuove disposizioni, consentì un autofinanziamento, quasi per intero, della legge n. 177*

*per l'anno 1976. In tal modo fu possibile superare gli ostacoli derivanti dalla situazione finanziaria del momento, che non permetteva l'assunzione di nuovi impegni di spesa a carico del bilancio dello Stato, evitando il rinvio dei benefici concessi con la legge suddetta. Pertanto, l'utilizzazione delle sopraindicate disponibilità finanziarie allo specifico scopo fu limitata all'anno 1976, come è dato rilevare anche dalla norma di copertura finanziaria della legge n. 177 (articolo 36) che faceva espresso riferimento a tale fonte di finanziamento soltanto per il suddetto anno.*

*Tale impostazione, del resto, si rileva chiaramente anche per quanto concerne gli aspetti finanziari, dallo svolgimento dei lavori parlamentari che hanno preceduto l'approvazione della citata legge n. 177. Occorre anche considerare che l'applicazione delle disposizioni della medesima legge ha comportato, negli anni successivi al 1976, un consistente aumento della spesa per pensioni, sia per la maggiorazione della base pensionabile, sia per l'adeguamento annuale delle pensioni stesse alla dinamica salariale che, oltre a riassorbire per intero il maggiore introito della ritenuta in conto entrate-tesoro, ha richiesto il reperimento di ulteriori mezzi finanziari.*

*Com'è noto, nell'ordinamento pensionistico statale non è dato rinvenire i principi e gli effetti caratteristici degli altri ordinamenti previdenziali che presuppongono l'esistenza di un ente o fondo, distinto dal datore di lavoro, che da un lato preleva i contributi e dall'altro eroga le prestazioni, per cui è possibile determinare l'equilibrio tecnico finanziario delle gestioni.*

*L'identità tra datore di lavoro ed ente erogatore del trattamento di quiescenza, nonché l'inesistenza del contributo a carico dello Stato, viene a configurare una situazione atipica che attenua fin quasi ad annullarla la differenza concettuale tra retribuzione e pensione, entrambe rappresentando la contropartita — l'una immediata, l'altra differita — delle prestazioni dei dipendenti statali. La ritenuta in conto entrate-tesoro, istituita con la legge 27 luglio 1976, n. 3212, come contributo del dipendente per l'onere che lo Stato sostiene per i tratta-*

menti di quiescenza, non ha mai trovato specifica destinazione in un apposito fondo. Non è, quindi, individuabile nel bilancio statale alcun accantonamento di somme preordinato al finanziamento della spesa per pensioni e per la concessione di miglioramenti ai pensionati statali, atteso che la predetta ritenuta viene incamerata dall'erario come posta attiva di bilancio, mentre la spesa per il pagamento delle pensioni statali trova autonoma fonte di copertura nei normali stanziamenti di bilancio.

Va, altresì, precisato che il gettito della ritenuta, in conto entrate-tesoro, risulta di modesta entità in rapporto alla spesa complessiva da sostenersi per il pagamento delle pensioni a carico dello Stato e delle aziende autonome. Infatti, per il 1983, mentre l'introito derivante dalla contribuzione di cui sopra — compreso quello relativo all'aumento operato nel 1976 — è stimato in circa 1.547 miliardi di lire, la spesa per le pensioni prevista per lo stesso anno, ammonta a oltre 9.100 miliardi di lire. Si soggiunge, infine, che allo scopo di pervenire alla perequazione delle pensioni dei dipendenti pubblici e, in generale, al riassetto dell'intero sistema previdenziale, in aggiunta ai meccanismi di indicizzazione già operanti, sono necessari provvedimenti legislativi, subordinati, comunque, sempre alla possibilità del reperimento della copertura finanziaria per i conseguenti oneri.

Il Ministro del tesoro: GORIA.

SOSPURI. — Al Ministro del tesoro. — Per sapere se sia a conoscenza dei motivi che ritardano l'esame abbinato dei ricorsi; n. 537230 e 731407, prodotti da Attilio Milletti residente in Pescara.

I ricorsi in questione si trovano attualmente presso la procura generale della Corte dei conti. (4-00229)

RISPOSTA. — Da notizie assunte, nelle vie brevi, presso la Procura generale della Corte dei conti, è risultato che, oltre ai due surriferiti gravami, è ivi pendente altro ri-

corso giurisdizionale del 20 ottobre 1970, n. 2440332, con il quale venne respinta una ulteriore istanza di revisione per aggravamento di infermità. L'udienza che era stata fissata per il 23 aprile 1982, venne rinviata per procedere alla riunione in rito dei tre gravami. Dopo tale adempimento, si è ora in attesa che il magistrato fissi la data per una nuova udienza.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: RAVAGLIA.

SOSPURI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri. — Per sapere se sia a conoscenza dei reali motivi per i quali il Banco di Roma, con l'autorizzazione della Banca d'Italia ha deciso ed attuato la soppressione dello sportello di Torre Annunziata trasferendolo a Pozzuoli, considerato che le invocate ragioni «di ristrutturazione territoriale e di ripartizione più soddisfacente delle aree di utenza» appaiono del tutto infondate, assolutamente generiche ed irrazionali. (4-00458)

RISPOSTA. — Il Banco di Roma, al fine di attuare un programma di potenziamento e ristrutturazione della propria rete territoriale, ha avanzato istanza alla Banca d'Italia per essere autorizzato, fra l'altro, a trasferire la propria dipendenza di Torre Annunziata a Pozzuoli. Tale istanza è stata esaminata dall'organo di vigilanza, sulla base dei criteri generali, sanciti dal comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, secondo i quali va assecondata l'esigenza dei trasferimenti di sportelli da aree di mercato bancario sopraservite ad aree sottoservite, avendo cura, nei limiti del possibile di non privare dei servizi bancari le piazze dotate di un solo sportello. A seguito dell'esame condotto in conformità di tali criteri, la Banca d'Italia è venuta nella determinazione di autorizzare il trasferimento di cui trattasi, avuto presente che il comune di Torre Annunziata sarebbe rimasto comunque adeguatamente servito sotto il profilo bancario.

*Si soggiunge, infine, che l'attuazione del trasferimento dello sportello in parola, che comporterà la chiusura dei locali di Torre Annunziata e la contestuale apertura della nuova dipendenza in Pozzuoli, rientra nella piena autonomia gestionale degli organi amministrativi del banco.*

Il Ministro del tesoro: GORIA.

SOSPURI. — *Al Ministro del tesoro. — Per conoscere quali motivi ritardano la definizione della pratica di pensione di guerra intestata a Giuseppe Granata, nato a Crecchio (Chieti) il 12 aprile 1922 ed ivi residente.*

*La pratica in oggetto è contraddistinta dal numero di posizione 149132. (4-00647)*

RISPOSTA. — *Malgrado le più accurate ricerche, non sono stati rintracciati, presso questa Amministrazione, precedenti pensionistici di guerra che si riferiscano al signor Giuseppe Granata, nato a Crecchio (Chieti) il 12 aprile 1922. Per altro, la posizione n. 149132, indicata dall'interrogante si riferisce ad altra persona. Pertanto, allo scopo di poter effettuare ulteriori e più proficue ricerche, occorrerebbe che l'interessato facesse conoscere gli estremi di spedizione della domanda precisando, ove si tratti di pensione di guerra, se la richiesta sia stata avanzata ai fini di ottenere un trattamento pensionistico in proprio e cioè per invalidità contratta a causa di evento bellico, ovvero trattamento indiretto in qualità di congiunto di caduto. In quest'ultimo caso, sarebbe opportuno che il signor Granata facesse conoscere anche le complete generalità del dante causa.*

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: RAVAGLIA.

TASSI. — *Ai Ministri del tesoro, del lavoro e previdenza sociale e della sanità. — Per sapere che cosa osti alla liquidazione*

*dell'indennità di anzianità e al trattamento di quiescenza di Metti Sergio, fu Vincenzo, nato a Piacenza il 24 novembre 1937, collocato in pensione, quale dipendente USL di Piacenza, con la qualifica di infermiere presso l'ospedale psichiatrico locale, per sopravvenuta inidoneità fisica (due infarti, in breve termine), il 23 dicembre 1981. Da quella data, non essendo stata ricostruita la sua carriera con integrazione dell'anzianità maturata quale dipendente privato e iscritto regolarmente tra gli aventi diritto al ricongiungimento presso l'INPS, non ha percepito (per la mancanza di un solo giorno di anzianità quale dipendente pubblico) nessun assegno per la pensione né alcun acconto sulla liquidazione dell'indennità di anzianità. Per sapere quali provvedimenti urgenti intendano prendere per sovvenire alle gravi necessità del Metti Sergio che ha pieno diritto alla liquidazione sia del trattamento di quiescenza quale dipendente pubblico, una volta effettuato il descritto ricongiungimento, e alla indennità di anzianità. (4-00489)*

RISPOSTA. — *Il signor Metti con i soli servizi resi con iscrizione alla CPDEL (Cassa previdenza dipendenti enti locali) non raggiunge l'anzianità minima per aver diritto a pensione. Tale anzianità, e con essa il diritto a pensione, può maturarla solamente con la ricongiunzione, ex articolo 2 della legge n. 29 del 1979, di un anno, tre mesi e 28 giorni. Pertanto, questa Amministrazione, con nota del 26 settembre 1983, n. 2783803, diretta alla unità sanitaria locale n. 2 di Piacenza ed all'interessato, nel comunicare di aver dato corso alla ricongiunzione richiesta, ha precisato l'importo della pensione così maturata ed ha reso l'ammontare del contributo (lire 967.365) con le relative modalità di pagamento.*

*Si assicura, comunque, che questa Amministrazione, appena perverrà la dichiarazione per accettazione a firma del signor Metti, con indicata la modalità di versamento scelta, darà corso al provvedimento definitivo di pensione. Per quanto concerne, infine, il conferimento della indennità di anzianità, si precisa che tale adempi-*

mento rientra nella competenza dell'INA-DEL (Istituto nazionale dipendenti enti locali).

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: MANFREDI.

TRAMARIN. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere per quale motivo di commissario Sicari del Sestiere Cannareggio, San Polo, a Venezia tiene in sospeso dai primi di gennaio 1983 il rinnovo del porto d'armi uso caccia del signor Silvio Girotto abitante a Venezia, Cannareggio 1371. (4-00154)

RISPOSTA. — *L'autorità di polizia non ha ancora adottato una decisione in merito all'istanza del signor Silvio Girotto, intesa ad ottenere il rinnovo della concessione del porto di fucile per l'esercizio della caccia, in quanto ha ritenuto di dover disporre accertamenti di natura sanitaria, ai quali, però, l'interessato, sebbene invitato, non si è finora sottoposto.*

Il Ministro dell'interno: SCALFARO.

TRANTINO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se intende impartire opportune disposizioni al prefetto di Ragusa per vigilare:

a) sulla ritualità delle procedure di esproprio del locale consorzio per l'area di sviluppo industriale dirette alla realizzazione dell'agglomerato Modica-Pozzallo ricadente, per una superficie di circa 500 ettari, nelle contrade Fargione, Fargionello, Musardi e Roganzino;

b) Sulla graduazione degli inevitabili espropri al fine di non costringere alla inattesa inattività operatori agricoli, che hanno trasformato nell'arco di un ventennio, con dura intraprendenza, zone a bassissimo reddito in oasi fertilissime, dove primeggiano, per ricchezza d'acqua e di lavoro, colture in serra e a pieno campo;

c) sull'equo indennizzo secondo il valore commerciale ex decreto-legge 29 maggio 1982, n. 298, da pagare in tempi brevi e comunque contestualmente allo esproprio per così fronteggiare la spirale inflattiva, dovendosi reinvestire il ricavato nella trasformazione di altri terreni oggi a colture vili o del tutto incolti, per non interrompere la trasformazione della locale economia che da reddito di sopravvivenza si è elevata a sistema produttivo trainante;

d) sulle agevolazioni per la nuova delimitazione di aree d'insediamento abitativo rurale, essendo molti coltivatori espropriati proprietari di un'unica casa, destinata ad essere abbandonata per la forzata cessione alle resse esigenti del consorzio, che come vuole la prassi vigente attacca le zone fertili trasformate dal lavoro e disdegna le lande abbandonate, perché ironia continui. (4-00239)

RISPOSTA. — *Le procedure di esproprio per l'acquisizione delle aree necessarie alla realizzazione dell'agglomerato industriale di Modica e Pozzallo, per una superficie di 492 ettari, sono parzialmente in corso e riguardano l'attuazione di due progetti speciali, approvati dalla Cassa per il mezzogiorno, concernenti la costruzione di un acquedotto industriale e di opere di urbanizzazione da realizzarsi su un'area complessiva di 45 ettari circa, otto dei quali verranno assoggettati a regime di servitù.*

*Lo svolgimento di tali procedure avviene nel rispetto delle norme del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 (testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno) che, all'articolo 53, quarto comma, per quanto attiene alle espropriazioni promosse dai consorzi, dispone che l'indennità venga corrisposta dall'ente espropriante entro trenta giorni dalla data di rilascio o di consegna del bene, in caso di accordo tra le parti, o depositata alla Cassa depositi e prestiti, sempre nello stesso termine, in caso di contestazione.*

*Risulta alla prefettura di Ragusa che il locale consorzio ha, di norma, rispettato i termini previsti dalla legge e non vi è, quindi, motivo di ritenere che possano sorgere*

difficoltà o impedimenti in occasione delle espropriazioni necessarie alla realizzazione dell'agglomerato industriale di Modica e Pozzallo. In ogni caso, gli espropriandi, ove ne abbiano interesse, possono promuovere la procedura prevista dall'articolo 7 della legge 29 luglio 1980, n. 385, allo scopo di ottenere un acconto pari all'80 per cento dell'indennità stabilita.

Per l'attuazione di altri cinque progetti speciali, concernenti la costruzione di opere infrastrutturali a servizio dell'agglomerato, il consorzio non ha ancora chiesto al prefetto di Ragusa l'emissione dei decreti di espropriazione dei restanti 447 ettari. Si precisa, comunque, che i progetti espropriativi saranno definiti in tempi relativamente brevi, tenuto conto che le norme del citato testo unico del 1978 prevedono procedure notevolmente abbreviate per l'esecuzione dei programmi predisposti dai consorzi per le aree di sviluppo industriale.

Il consorzio per l'area di sviluppo industriale di Ragusa ha inoltre assicurato che l'esecuzione degli espropri verrà graduata nel tempo in modo tale da non recare pregiudizio agli operatori agricoli che potranno continuare a svolgere la propria attività fino a quando non verrà iniziata la procedura espropriativa con l'occupazione dei suoli.

Si soggiunge, infine, che nei progetti attualmente in corso di esecuzione non è prevista alcuna occupazione di aree d'inseadimento abitativo rurale.

Il Ministro dell'interno: SCALFARO.

TREMAGLIA. — Al Ministro del tesoro. — Per conoscere lo stato attuale della pratica di pensione di guerra del signor Efisio Piddu, nato il 24 maggio 1910, posizione n. 9106812. (4-00009)

RISPOSTA. — Con istanza qui fatta pervenire dal Ministero della difesa in data 11 aprile 1981, il signor Efisio Piddu ha chiesto di conseguire pensione di guerra, assu-

mendo di aver riportato, nel marzo 1941, ferite a seguito di bombardamento aereo dell'aeroporto di Addis Abeba (Etiopia) ove il medesimo lavorava, in qualità di militarizzato, alle dipendenze delle officine Ora.

Dalla documentazione matricolare acquisita al fascicolo degli atti, risulta che l'interessato fu effettivamente militarizzato a tutti gli effetti e che, alla caduta di Addis Abeba, il predetto fu catturato prigioniero dagli inglesi venendo poi rimpatriato il 27 gennaio 1947. Nulla, invece risulta in merito all'evento bellico denunciato dal suindicato istante.

Infatti, il foglio matricolare del signor Piddu non contiene nessun accenno a ricoveri, né precisazioni in ordine alle cennate ferite ed anche gli enti competenti, all'uopo interessati, hanno comunicato che, malgrado tutte le ricerche effettuate, non è stato rintracciato alcun carteggio sanitario relativo al predetto. Infine, lo stesso interessato — che, per altro, non ebbe a denunciare ferite od infermità di sorta al suo rientro dalla prigionia — non è stato in grado di produrre idonea certificazione probatoria a sostegno di quanto affermato nella sua istanza di pensione.

Tuttavia, allo scopo di non trascurare alcuna possibilità di indagine, si è ritenuto opportuno, in data 27 settembre 1983, invitare il signor Piddu a voler precisare se, dopo il rientro dalla prigionia, fosse stato ricoverato presso ospedali civili oppure avesse usufruito di assistenza medica da parte di enti mutualistici e, nell'affermativa, a voler fornire dettagliate informazioni al riguardo.

In pari data, inoltre, è stato sollecitato il consolato generale d'Italia a Bonn (Repubblica Federale di Germania), già interessato il 6 ottobre 1982, a voler far sottoporre il signor Piddu ai prescritti accertamenti sanitari. Si assicura l'interrogante che appena in possesso di tutti i necessari elementi di giudizio, verranno adottati, con ogni possibile premura, i provvedimenti del caso.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: RAVAGLIA.

VIRGILI. — *Al Ministro della difesa.*  
— Per sapere —

Considerato che dal 24 maggio 1978 giace presso la Direzione generale delle pensioni di guerra, Divisione VII, la domanda della signora Fortunata Zancanella Devigili, nata il 1903 e residente in Pressano di Lavis (Trento), dichiarata inabile a qualsiasi lavoro proficuo in modo permanente dal dicembre 1977 dalla commissione medica per le pensioni di guerra di Trento per ipertensione arteriosa in soggetto diabetico, e tesa ad ottenere, quale collaterale permanentemente inabile di Abramo Zancanella militare morto in guerra, la reversibilità della pensione (iscrizione n. 2035262) già di godimento della madre Rosa Clementi vedova Zancanella deceduta nel 1929 —

se non intenda intervenire urgentemente per garantire, a cinque anni dalla domanda presentata e alla venerabile età di oltre ottanta anni, l'esecutività di un diritto dovuto. (4-00250)

RISPOSTA. — *Nei riguardi della signora Fortunata Zancanella è stata emessa, in data 10 ottobre 1983, determinazione direttoriale n. 1353011. Con il cennato provve-*

*dimento, alla predetta è stata attribuita, in qualità di collaterale maggiorenne inabile dell'ex militare Abramo Zancanella, pensione indiretta di guerra a decorrere dal 1° gennaio 1978, primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda.*

*La suindicata determinazione direttoriale trovasi, attualmente, presso il comitato di liquidazione delle pensioni di guerra per la prescritta approvazione, così come disposto dall'articolo 101, comma quinto, del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915.*

*Si assicura l'interrogante che appena detto consesso, debitamente sollecitato, avrà approvato il provvedimento in questione, il provvedimento medesimo verrà trasmesso, con il relativo ruolo di iscrizione, alla competente direzione provinciale del Tesoro di Trento, per la corresponsione degli assegni spettanti alla signora Zancanella. L'interessata, comunque, sarà tempestivamente informata, da parte di questa Amministrazione, sul seguito della pratica.*

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: RAVAGLIA.